

OGGETTO: Variante SAT B1 / ZUD 3 / Unità area 22 (via G. Bruno) - 1^a Adozione.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
(proposto alla Giunta Comunale)

Premesso

Che con delibera n° 41 del 13/06/2012 il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante SAT B1/ZUD3/Unità area 22 (via G. Bruno)”, resasi necessaria in considerazione della accertata impossibilità, per alcune delle proprietà comprese nella Unità area 22, di poter utilizzare la S.U.L. prevista dal P.R.G., oltre che della impossibilità di trasferire questa S.U.L. in altra localizzazione all’interno dello stesso comparto;

Che dell’adozione della Variante è stata data pubblicità, a norma di legge, mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Informatico, l’affissione di manifesti e degli avvisi sulle pagine dei quotidiani locali, senza che pervenissero osservazioni, giusto certificato del Dirigente Affari Generali prot. n° 39476 del 18.09.2012;

Visto

Che con la L.R. n° 22/2011, e specificatamente giusta quanto disposto dall’art. 10, per i nuovi strumenti urbanistici o loro varianti, si è reso necessario acquisire il parere favorevole sulla verifica della compatibilità idraulica da parte della Provincia di Ancona ove questi comportino modifiche e trasformazione alla permeabilità ed alla funzionalità idraulica dei suoli interessati;

Che gli elaborati della variante erano stati predisposti prima della entrata in vigore della L.R. n° 22/2011 e pertanto tra di essi non era compresa la relazione, redatta da un tecnico abilitato, sulla sua compatibilità idraulica;

Che, data la novità della stessa norma e viste le dimensioni estremamente limitate dell’area interessata dalla variante, vi era incertezza sulla necessità della sua applicazione alla stessa, e che l’incertezza si è risolta solo nei primi mesi del 2013, dopo vari contatti con i competenti Uffici della Provincia, nel senso della obbligatorietà dell’acquisizione del suddetto parere;

Che era necessaria la relazione sulla compatibilità idraulica della variante ma che per l’incarico tecnico non era stata prevista in bilancio la spesa relativa, per cui i privati interessati se ne sono assunti l’onere in considerazione della necessità di ottenere il parere nei tempi più brevi possibili per poter proseguire con l’iter di approvazione della variante;

Che la relazione sulla invarianza e compatibilità idraulica di cui all’art. 10 della citata L.R. 22/2011, redatta nel mese di Luglio 2013 dal geologo dott. Stefano Giuliani, è stata trasmessa alla Provincia di Ancona ai fini dell’ottenimento del parere giusta nota Ns. Prot. n° 33247 del 08/08/2013;

Visto il parere di verifica della compatibilità idraulica, favorevole con prescrizioni, espresso con Determina n° 474 del 18/09/2013 del Dirigente III Dipartimento della Provincia, nota prot. 144138 di pari data, pervenuta al Comune in data 23/10/2013 ed assunta al Protocollo al n° 44025;

Preso atto che i termini temporali previsti dalla L.R. 34/1992, art. 26, entro i quali adottare definitivamente il nuovo strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale sono di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, termine che per la variante

in oggetto è scaduto il 28 agosto 2012 per cui la stessa avrebbe dovuto essere adottata entro il mese di febbraio del 2013;

Ritenuto pertanto che, essendo trascorsi i suddetti termini temporali, è necessario provvedere alla nuova adozione in prima istanza della “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno)”;

Considerato:

che la variante al P.R.G. in oggetto non viene modificata nelle scelte, negli obiettivi, nelle normative rispetto a quella adottata con la DCC n° 41 del 13/06/2012, e che gli elaborati a suo tempo predisposti non vengono modificati, se non per l’adeguamento alle prescrizioni del parere di verifica di conformità idraulica sopra specificato;

che la presente variante non modifica i parametri edilizi fissati né le condizioni igienico-sanitarie generali per cui si reputa non necessario acquisire il parere preventivo dell’ASUR, anche alla luce della relativa non obbligatorietà giurista quanto indicato nella D.G.R. n° 1287 del 19.05.1997, fermo restando che eventuali interventi edilizi conseguenti alla variante saranno comunque soggetti alla preventiva acquisizione del parere ASUR;

che la Provincia di Ancona - Dipartimento III, con nota prot. 51648 del 04.04.2012, ha comunicato di ritenere sufficiente il parere a suo tempo acquisito per il P.R.G.’99 emesso dal Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione Marche prot. 8407/1999, in accordo con il nostro parere (nota prot. n° 9916 del 08.03.2012) secondo il quale non è necessario acquisire un nuovo parere ai sensi dell’art. 13 legge 64/1974 dal momento che la Variante non comporta alterazioni sotto l’aspetto geomorfologico delle aree interessate e dei processi sedimentologici e idrodinamici in atto;

Che con nota prot. n° 54478 del 29.11.2011 è stata inviata alla Provincia di Ancona la “Richiesta di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” della variante, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006 come modificato con D.Lgs. n° 4/2008, completa di Rapporto Preliminare e Scheda di Sintesi previsti dalla stessa normativa;

Che la stessa Variante è esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13/18 del D.Lgs n° 152/2006, come da Determinazione n° 63 del 30.03.2012 emessa dal Direttore del Dipartimento III Governo del Territorio della Provincia di Ancona, pervenuta con nota prot. n° 540571 del 10.04.2012, e che dell’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stata data comunicazione mediante pubblicazione, in data 11.05.2012 sul sito web del Comune di Falconara M.ma;

Che, essendosi conclusa la Verifica di Assoggettabilità a VAS, con la esclusione della Variante, questa non è nemmeno soggetta alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA, giusta DGR 1813/2010, paragrafo 1.3, punto 11;

Dato atto che si ritengono validi per la Variante in oggetto i pareri della Provincia già acquisiti e sopra specificati, dato che non sono state apportate modifiche agli elaborati adottati con la DCC n° 41 del 13/06/2012, se non per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nel parere di verifica di conformità/invarianza idraulica;

Ritenuto pertanto di procedere alla nuova prima adozione della Variante in parola, resasi necessaria a causa della scadenza dei termini di cui all’art. 26 della L.R. 34/1992, e ss.mm.ii.;

Che il 3° Settore ha provveduto ad adeguare gli elaborati costituenti la “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno)” alle prescrizioni contenute nel parere di conformità idraulica della Provincia DD 474/2013 sopra richiamata;

Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra specificato, alla nuova adozione in prima istanza della “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno)”, costituita dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale:

- Relazione
- Elaborato Unico di Variante

Vista la L.R. n° 34/1992, come modificata dalla L.R. n° 19/2001;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Assetto e Tutela del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della L.R. n° 19/2001, la “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno)”, costituita dagli elaborati di seguito elencati adeguati alle prescrizioni contenute nel parere di conformità idraulica DD 474/2013 della Provincia di Ancona ed **allegati** quali parte integrante e sostanziale:
 - Relazione
 - Elaborato Unico di Variante.
- 3) Di dare mandato al Segretario Generale di curare, presso la Segreteria del Comune, il deposito della presente delibera e degli elaborati costituenti la Variante, per 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 19/2001, entro i quali chiunque può formulare osservazioni.
- 4) Di dare mandato al Dirigente del 3° Settore di provvedere, nei modi e nei termini di cui al citato art. 2 della L.R. n° 19/2001, mediante:
 - pubblicazione dell’Avviso di avvenuto deposito, all’Albo Pretorio;
 - pubblicazione di un estratto dell’Avviso di avvenuto deposito, sulle pagine locali di 3 quotidiani a diffusione regionale;
 - affissione di manifesti recanti l’Avviso di avvenuto deposito
- 5) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, Art. 39, comma 1, **lettera b)**, lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato nella specifica sezione in “Amministrazione Trasparente” preliminarmente alla sua adozione;
- 6) Di dare mandato al competente Ufficio di pubblicare l’atto consiliare di Adozione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune in ottemperanza all’art. 39, comma 1, **lettera a)** del D.Lgs. n° 33/2013;
- 7) Di dare atto che con la presente delibera entrano in vigore le normative di salvaguardia previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica.